

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011, in materia di lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011, in materia di lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398 recante Approvazione del testo definitivo del codice penale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, recante Approvazione del codice di procedura penale ;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, recante il Testo unico sul casellario giudiziale;

Vista la legge 6 agosto 2013, n. 96, recante Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea, ed in particolare, l'Allegato B ;

Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del.....;

Su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

EMANA

il seguente decreto legislativo

Articolo 1

(Modifiche al Regio Decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, recante la "Approvazione del testo definitivo del Codice penale")

1. All'art. 600-*quater*, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:

“3. La pena è aumentata nel caso in cui il contenuto pedopornografico di informazioni o dati sia stato occultato mediante l'utilizzo di appositi strumenti tecnologici o programmi informatici”.

2. All'articolo 602-ter del codice penale, dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti commi:

"Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater. l. e 600-*quinqüies*, la pena è aumentata:

- a) se il reato è commesso da più persone riunite;
- b) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attività;
- c) se il reato è commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave.

Le pene previste per i reati di cui al comma precedente sono aumentate in misura non eccedente i due terzi nei casi in cui gli stessi siano compiuti con l'utilizzo di mezzi atti ad impedire l'identificazione dei dati di accesso alle reti telematiche".

3. All'articolo 609-ter del codice penale, al primo comma, dopo il numero 5-quater sono aggiunti i seguenti:

5-*quinqüies* "se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attività";

5-*sexies* "se il reato è commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave".

4. All'articolo 609-*quinqüies* del codice penale, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:

"La pena è aumentata:

- a) se il reato è commesso da più persone riunite;
- b) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attività;
- c) se il reato è commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave.

5. Dopo l'articolo 609-*undecies* del codice penale è aggiunto il seguente articolo:

Art. 609-*duodecies*. *Circostanze aggravanti.*

"Le pene per i reati di cui agli articoli 609-bis, 609-quater, 609-*quinqüies*, 609-*octies* e 609-*undecies*, sono aumentate in misura non eccedente la metà nei casi in cui gli stessi siano compiuti con l'utilizzo di mezzi atti ad impedire l'identificazione dei dati di accesso alle reti telematiche."

Articolo 2

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n° 313)

1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n° 313 (Testo unico sul casellario giudiziale), dopo l'articolo 25 è aggiunto il seguente articolo:

“25-bis. Certificato penale del casellario giudiziale richiesto dal datore di lavoro.

Il certificato penale del casellario giudiziale di cui all'articolo 25 va richiesto dal soggetto che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività organizzate, professionali o volontarie, che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori”.

Articolo 3

(Modifiche al Decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, recante “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”)

1. Al comma 1, lettera c) dell'art. 25-quinquies del Decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300), dopo le parole “600-quater.1,” sono inserite le seguenti parole “nonché per il delitto di cui all'articolo 609-undecies”.

Articolo 4

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 recante la “Approvazione del codice di procedura penale”)

1. All'articolo 266 del codice di procedura penale, al comma 1, lettera f-bis), dopo le parole “del medesimo codice”, è aggiunto il seguente periodo:

“, nonché dall'articolo 609-undecies”.

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 62 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente comma:

“2. Il divieto si estende alle dichiarazioni, comunque inutilizzabili, rese dall'imputato nel corso di programmi terapeutici diretti a ridurre il rischio che questi commetta delitti sessuali a danno di minori”.

Art. 5

(Copertura finanziaria)

1. All'attuazione delle disposizioni contenute nella presente legge si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.